

Prot. n. 2976

Roma, 10 maggio 2006

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi  
Ai Sigg. Consiglieri Federali  
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali  
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Aosta, Bolzano e Trento  
Ai Sigg. Delegati Provinciali  
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti  
Ai Sigg. Componenti l'Ufficio Procura Federale  
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina  
Ai Sigg. Componenti la Commissione d'Appello  
LORO SEDI

### **Circolare n. 11 – Area Carte Federali**

**Oggetto:** interpretazione art.16 commi 10 e 11 del Regolamento di Giustizia

Il Consiglio Federale nella riunione del 29 aprile 2006, vista l'ordinanza con la quale la Procura Federale chiede, ai sensi dell'art.33.2 dello Statuto Federale, l'interpretazione autentica in ordine ai commi 10 ed 11 dell'art.16 del Regolamento di Giustizia

Delibera nel modo seguente:

- 1) Il comma 10 dell'art.16 del Regolamento di Giustizia si interpreta nel senso che il termine ivi previsto deve intendersi come ordinario;
- 2) Il comma 11 dell'art.16 del Regolamento di Giustizia secondo cui, nel caso in cui sia negata la proroga o scada il termine previsto dal comma 10 del medesimo art.16 del Regolamento di Giustizia, tutti gli atti compiuti successivamente al termine della scadenza non sono validi per il giudizio, si interpreta nel senso che l'invalidità deve intendersi limitata ai meri atti della fase istruttoria successivi al termine della scadenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
D.ssa Valeria Squillante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art.3, c. 2D.Lgs. n. 39/93